



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Giovanna Osana	Presidente
Dott. Donatella Aru	Consigliere relatore
Dott. Emanuela Cugusi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: impugnazione lodo

nella causa iscritta al n. 329 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da:

PALMAS OSCAR, residente in Cagliari, CF PLMSRC71C21B354P, elettivamente domiciliato in Cagliari via Milano n° 10 presso lo studio dell'avv. Aldo Luchi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di impugnazione;

IMPUGNANTE


CONTRO

FALLIMENTO RAS.MAS. S.R.L., P.IVA 03350540922, in persona del Curatore Fallimentare, dott. Stefano Chia, giusta autorizzazione del Giudice dott. Andrea Bernardino, elettivamente domiciliato in Cagliari viale Trento n.86 presso lo studio dell'avv. prof. Cristiano Cincotti che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione; ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 d.p.r. 115/2002;

RESISTENTE

ANGIUS GIULIA, nata a Cagliari (CA) il 17 settembre 1992, residente in Quartu Sant'Elena (CA), C.F. NGSGLI92P57B354W, elettivamente domiciliata in Cagliari via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avv.





Massimo Murru che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione nel procedimento cautelare;

PISANO SERGIO, residente in Selargius, C.F. PSNSRG72M28B354X, elettivamente domiciliato in Cagliari Via Dante n°72, presso lo Studio dell'avv. Fabio Bistrussu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione; ammesso al patrocinio a spese dello stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 30 maggio 2019 comunicata con delibera Prot. n. 03093/2019 in pari data;

RESISTENTI E IMPUGNANTI INCIDENTALI

All'udienza del 6 novembre 2020 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di Oscar Palmas (come da atto di impugnazione):

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

A) accertate le circostanze esposte in premessa, dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato;

B) con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio.”

Nell'interesse del Fallimento Rasmus s.r.l. (come da comparsa di costituzione):

“Il Fallimento RAS.MAS. srl come sopra rappresentato e difeso conclude per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e onorari.”

Nell'interesse di Giulia Angius (come da comparsa di costituzione):

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa contraria istanza,

1) dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale impugnato, con ogni conseguente effetto in ordine ai provvedimenti cautelari e le azioni esecutive che sul medesimo trovano titolo;

2) Con vittoria di competenze e spese di lite delle due fasi del giudizio.”

Nell'interesse di Sergio Pisano (come da comparsa di costituzione):

“L'Ill.ma Corte D'Appello adita Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare





- Sospendere l'efficacia del lodo impugnato, per i giusti motivi riportati in narrativa e nelle documentazioni allegate, manifestamente fondanti la domanda del Sig. Pisano Sergio.

In via principale

- Rigettare nel merito il gravame proposto dal Sig. Palmas Oscar in relazione al punto 2.2 inerente alla sfera di interessi del Sig. Pisano Sergio, in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- per i motivi di cui in narrativa, accogliere le domande del Sig. Pisano Sergio e dichiarare la nullità del lodo impugnato ex artt. 828, 829, comma 1 n. 9 e n.11 c.p.c. , 816 bis c.p.c..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e del lodo arbitrale.”

IN FATTO E IN DIRITTO

Pare in primo luogo opportuno riassumere la vicenda societaria sottesa al presente giudizio.


La società RAS.MAS. s.r.l. è stata costituita in data 28 Gennaio 2011 con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. Ivo Paganelli, repertorio nr.15517, con sede legale in Cagliari nella Via Ravenna n. 7.

Alla data di costituzione il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, risultava sottoscritto da due soci: Roberto Marras, Amministratore Unico e Oscar Palmas, titolari rispettivamente del 10% e del 90% delle quote sociali.

La società ha svolto dal luglio 2011 attività di ristorazione nel locale sito in Cagliari, Viale Monastir nr. 219, facente parte di un ampio compendio immobiliare di proprietà della Società “SETAM Srl,” che con contratto di locazione, registrato presso l'Ufficio del Registro di Cagliari il 29 Luglio 2010 al nr. 2999, lo aveva concesso in locazione alla Società “Polo Agroalimentare-Artigianale-Servizi-Sviluppo Sardegna Srl” (in breve P.A.S. Srl), il cui Socio Unico era Oscar Palmas che a sua volta con contratto di sublocazione, registrato presso l'Ufficio del Registro di Cagliari in data 14 Luglio 2011 al nr. 4715, aveva concesso in sublocazione una porzione dell'immobile alla RAS.MAS.

In data 27 dicembre 2011, con atto a rogito del Notaio Dott. Stefano Casti, repertorio nr. 14638, Giulia Angius ha acquistato il 99% delle quote





sociali (l'89% della quota sociale del Palmas e il 10% della quota sociale del Marras). A fronte di ciò, la nuova compagine sociale risultava essere composta dalla Angius e dal Palmas rispettivamente con il 99% e l'1% delle quote sociali.


Contestualmente all'acquisto della quota sociale Giulia Angius rilasciava una procura speciale al Palmas con atto del Notaio Dott. Stefano Casti, repertorio nr. 14639 *“affinché, in suo nome, vece ed interesse venda a chiunque, ed anche a se medesimo, con la specifica autorizzazione dell'articolo 1395 del codice civile, il 100% (cento per cento) della quota di partecipazione alla medesima spettante, al capitale sociale della società [...] La presente procura è subordinata alla condizione sospensiva del mancato pagamento di n° 2 (due) rate complessive da parte della stessa società in favore del Signor Palmas Oscar, del credito di complessivi euro 260.000,00 (duecentosessantamila virgola zero zero) dallo stesso vantato, così come risulta dal verbale dell'assemblea della società del 27 Dicembre 2011, di cui all'atto del Notaio Stefano Casti, repertorio nr 14637, in corso di registrazione ed iscrizione perché nei termini”*.

In data 10 aprile 2014, Oscar Palmas, in qualità di procuratore speciale di Giulia Angius cedeva, mediante scrittura privata, la quota sociale della Angius a Marco Loche, al valore nominale (euro 9.900,00).

In data 1 luglio 2014 veniva quindi nominato quale amministratore della società Sergio Pisano.

In data 20 novembre 2014 si svolgeva l'assemblea ordinaria avente come ordine del giorno la situazione creditoria del socio Palmas nei confronti della società e decisioni conseguenti. In tale sede, l'amministratore Pisano informava i soci sulla situazione debitoria della società dichiarando che *“dalla documentazione contabile in suo possesso emerge la persistenza di un credito certo, liquido ed esigibile del socio Palmas nei confronti della società”* e l'assemblea riconosceva *“la titolarità sostanziale del diritto di proprietà”* sui beni ricompresi nel compendio aziendale *“in capo al socio Palmas (che ne ha finanziato l'acquisto)”* e rimetteva la materiale disponibilità dei beni medesimi immediatamente nelle sue mani, in qualità di effettivo proprietario dei beni stessi; di tale rimessione non sussiste traccia contabile.





Il 23 dicembre 2014, Sergio Pisano, già amministratore della società, veniva nominato quale liquidatore, con la conseguente cessazione del medesimo dalla carica di Amministratore Unico. Egli tuttavia ometteva la redazione della situazione dei conti alla data dello scioglimento ed il rendiconto sulla propria gestione, ai sensi dell'art. 2487-bis, comma 3, c.c.

In data 31 dicembre 2014, presso la sede sociale, si era tenuta l'assemblea ordinaria, che aveva deliberato l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto. Detto bilancio, tuttavia, appariva del tutto inattendibile, là dove presentava nell'attivo crediti e depositi vincolati del tutto inesistenti, inseriti dichiaratamente al solo fine di giungere ad un fittizio pareggio di bilancio.

In data 9 Marzo 2015 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari con protocollo nr. 4120/2015.

Su ricorso in data 21.09.2017 del Fallimento Ras.Mas. s.r.l. il Tribunale di Cagliari con decreto del 27 settembre 2017 ha autorizzato inaudita altera parte il sequestro conservativo in suo favore nei confronti di Oscar Palmas, Sergio Pisano e Giulia Angius (il primo quale amministratore di fatto, gli altri due quali amministratori ed il Pisano anche quale liquidatore) avente ad oggetto, fino alla concorrenza di euro 300.000,00 quanto i primi due e di euro 180.000,00 quanto alla terza, tutti i beni mobili e immobili di proprietà dei convenuti nonché le somme e le cose ad essi dovute da qualsiasi terzo.

Con ordinanza del 27 novembre 2017 il Tribunale in sede di conferma ha modificato il decreto de quo con riguardo alla somma in relazione alla quale è stato autorizzato il sequestro conservativo, determinata in euro 180.000,00 nei confronti di ciascuno dei convenuti e ha fissato il termine per l'inizio della causa di merito.

Il Fallimento Ras.Mas s.r.l. con ricorso ex art. 669 octies c.p.c. in data 6.12.2017 ha promosso giudizio arbitrale in forza dell'art. 32 dello Statuto della società al fine di accertare la responsabilità di Oscar Palmas, Giulia Angius e Sergio Pisano verso la società ed i suoi creditori e conseguire il risarcimento dei danni derivati dai loro atti di mala gestio posti in essere quali amministratori, anche di fatto, della società fallita, nonché ai sensi dell'art. 2476 VII comma c.c.





Con lodo in data 14 marzo 2019 l'Arbitro Unico Avv. Anna Maria De Montis ha così statuito:

“L'Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) Accerta la responsabilità verso la società e verso i creditori della stessa (e, pertanto, verso il Fallimento attore) della Signora Angius Giulia per gli atti ed omissioni alla stessa contestati per le ragioni di cui in espositiva;

2) Per l'effetto, condanna Angius Giulia al pagamento in favore del Fallimento RAS.MAS. Srl dell'importo di € 169.410,00 a titolo di risarcimento danni;

3) Accerta la responsabilità verso la società e verso i creditori della stessa (e, pertanto, verso il Fallimento attore) del Signor Pisano Sergio per gli atti ed omissioni allo stesso contestati per le ragioni di cui in espositiva;

4) Per l'effetto, condanna Pisano Sergio al pagamento in favore del Fallimento RAS.MAS. Srl dell'importo di € 169.410,00 a titolo di risarcimento danni;

5) Accerta e dichiara che il Palmas Oscar nel periodo successivo al 7.04.2014 ha rivestito la “carica” di Amministratore di fatto della RAS.MAS. Srl, nonché la sua responsabilità deliberativa ex art. 2476, VII comma, c.c. in rapporto all'assunzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 27.12.2011 ed alle pregiudizievoli conseguenze derivate dalla stessa a carico della società e dei creditori sociali.

6) Per l'effetto, condanna Palmas Oscar al pagamento in favore del Fallimento RAS.MAS. Srl dell'importo di € 306.868,05 a titolo di risarcimento danni, di cui € 169.410,00 in solido con Angius Giulia ed € 137.458,05 in solido con Pisano Sergio;

7) Ferma la solidarietà passiva tra parti verso l'Arbitro, pone le competenze dell'Arbitro (già determinate in € 37.820,39, e le spese vive dal medesimo anticipate, pari ad € 208,00), nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico dei convenuti in solido, disponendo, quanto alla ripartizione nei rapporti interni tra i convenuti, che le stesse debbano imputarsi per ½ a carico di Palmas Oscar, e per ¼ ciascuno di Angius Giulia e Pisano Sergio.



8) *Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese legali di difesa del Fallimento RAS.MAS. Srl, che liquida in € 16.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, contributo cassa di previdenza e IVA se dovuta (da corrispondersi in favore dell'Erario, laddove fosse confermata l'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato, ovvero, in difetto, in favore del Fallimento RAS. MAS. Srl) disponendo, nel contempo, quanto alla ripartizione nei rapporti interni tra i convenuti, che le stesse siano a carico in ragione di 1/2 di Palmas Oscar, e di 1/4 ciascuno di Angius Giulia e Pisano Sergio.*”.

Con atto di citazione in data 11 giugno 2019 Oscar Palmas ha impugnato il lodo ai sensi dell'art. 828 c.p.c. rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si sono costituiti in giudizio il Fallimento RAM.SAS s.r.l. e Giulia Angius che hanno concluso come sopra trascritto.


Sergio Pisano, costituitosi in giudizio, ha proposto impugnazione incidentale.

All'udienza del 6 novembre 2020 la Corte ha trattenuto la causa a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.

Deve preliminarmente osservarsi che *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880 dell'08/10/2010).”* Così in motivazione Cass., n.9387/2018.

Sull'impugnazione di Oscar Palmas.





Con il primo motivo il Palmas ha proposto impugnazione per **“Nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1°, nn° 9), 11) e 12) CPC, in relazione all'art. 816 bis, commi 1° e 3° CPC.”**

In particolare l'impugnante lamenta la *“ Violazione del diritto di difesa in ordine alla mancata ammissione della prova per testi dedotta dall'appellante, violazione del principio del contraddittorio e contraddittorietà delle disposizioni.”*

Egli ha censurato l'ordinanza del 1° agosto 2018 con la quale l'Arbitro Unico ha rigettato la deduzione probatoria per testi da lui formulata nella memoria del 14 giugno 2018, asserendone l'inammissibilità ed, in parte, l'irrilevanza.


Il Palmas ha sostenuto la rilevanza e l'ammissibilità di dette prove, che erano state già formulate fin dall'atto di costituzione nel procedimento cautelare iscritto al Rac n. 8589/2017, in quanto esse, in correlazione con i documenti da lui prodotti, avrebbero consentito di provare che la condotta di erosione del capitale e del patrimonio sociale a danno delle pretese creditorie erano state poste in essere da Giulia Angius e dal di lei padre, Franco Angius, vero e unico amministratore di fatto della RAM.SAS. s.r.l. nel biennio 2012-2013.

L'impugnante ha altresì lamentato che il Curatore fallimentare non avesse prodotto nel giudizio arbitrale tutti gli accertamenti istruttori compiuti nell'arco della curatela e che la produzione di tali documenti non fosse stata disposta dall'Arbitro che, con ordinanza a verbale del 19 febbraio 2018, aveva ordinato la produzione dei soli documenti versati in atti nel procedimento cautelare.

Non avendo l'Arbitro motivato la mancata ammissione della prova testimoniale sia sotto il profilo dell'asserita generale irrilevanza sia sotto quello della eventuale sua inammissibilità, tale mancanza si risolveva *“all'evidenza, in una nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che in una nullità per mancata pronuncia su domande formulate dalla parte.”*

La mancata ammissione della prova testimoniale si poneva altresì in contrasto con il principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c.





Poiché il giudice ha la facoltà di escludere l'ammissione soltanto delle prove illegittime e di quelle sovrabbondanti, perché tendenti a provare circostanze da provarsi o già provate documentalmente o non contestate, l'asserita irrilevanza ed inammissibilità delle circostanze oggetto della deduzione probatoria, in specie se poste in raffronto con il contenuto della domanda di arbitrato proposta dal Curatore fallimentare e con le evidenze emergenti dalla documentazione prodotta da esso impugnante, doveva ritenersi integrare la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 comma 1° n° 9 c.p.c., per contrasto con la disposizione dell'art. 115 c.p.c..

In conclusiva sintesi, le esposte argomentazioni, ad avviso del Palmas, conducono a ritenere che il lodo sia nullo per inosservanza del contraddittorio e per la contraddittorietà delle disposizioni, ex art. 829 comma 1° nn° 9, 11 e 12 CPC.

Per chiarezza di esposizione si trascrivono testualmente i capi di prova dedotti dal Palmas nella memoria istruttoria del 14 giugno 2018 :

“Con istanza a codesto Ill.mo Signor Arbitro adito perché voglia ammettere, in via istruttoria, l'escussione dei seguenti testi, per ciascuno dei quali si indica un capitolo di prova:

1) per il sig. Dr. Paolo Casu, residente in Cagliari,

- Ha presentato Lei i sig.ri Franco e Giulia Angius al sig. Palmas? Perché? Quando?

2) per il sig. Dr. Aldo Demontis, domiciliato in Cagliari,

- Perché, nel bilancio di esercizio 2011 della Ras.Mas. s.r.l. non veniva rappresentato un debito della Società nei confronti del socio sig. Palmas?

3) per il sig. Stefano Fanti, domiciliato in Cagliari,

- Lei ha mai conosciuto i sig.ri Roberto Marras, Oscar Palmas, Marco Loch e Sergio Pisano? Se sì, quando e perché?

4) per la sig.ra Dr.ssa Francesca Frau, domiciliata in Sestu (CA),

- Perché ha consigliato al liquidatore l'utilizzo del principio contabile OIC 5 (§ 6.2.2.1) per la redazione del bilancio di liquidazione della Ras.Mas. s.r.l.?

5) per il sig. Gianmauro Cocco, residente in Quartu S.E. (CA),

- Quando ha assunto la carica di amministratore della Ras.Mas. s.r.l. risultava già occupato in altra attività? Ha percepito compensi e/o





qualunque altra forma di remunerazione per lo svolgimento dell'attività di amministratore?”.

Orbene, sul punto l'ordinanza 1.8.2018 dell'Arbitro così dispone:

“non ammette le prove per testimoni nella predetta memoria dedotte stante l'inammissibilità dei capi indicati e, per parte, l'irrelevanza delle circostanze capitolate. La predetta capitolazione deve ritenersi inammissibile in quanto non diretta al conseguimento di una risposta confermativa in ordine alle circostanze oggetto di deduzione nel capo, ma alla ricerca di informazioni circa circostanze incerte (anche in rapporto ai riferimenti spazio temporali) per la gran parte neppure capitolate (e laddove capitolate irrilevanti) ovvero delle motivazioni che avrebbero indotto i testimoni ad assumere determinate condotte non oggetto di causa. Il capo 1) è irrilevante nella prima parte: controparte non chiarisce (non lo ha allegato nei precedenti scritti e neppure nelle memorie in ultimo depositate) il perché la circostanza che possa esser stato o meno il dott. Paolo Casu a presentare i signori Franco Angius (che non è parte) e Giulia Angius al signor Oscar Palmas potrebbe assumere rilevanza, atteso che è pacifico che gli stessi si siano conosciuti (quantomeno coloro che sono parte del giudizio) e le vicende di cui si controverte sono tutte successive a detta “conoscenza”. Valutativo generico ed irrilevante in rapporto al secondo sub quesito (“perché?”) ed al terzo sub quesito (“quando?”). L'assenza nel capo di un riferimento temporale e spaziale (informazione che controparte vorrebbe acquisire mediante la domanda diretta al testimone) costituisce, di per sé, motivo di inammissibilità del capo di prova, tanto in rapporto alla genericità della capitolazione quanto alla sua inidoneità a consentire la deduzione di circostanze di prova contrarie ed impedienti, onde assicurare esplicitazione del diritto di difesa della parte contro cui la deduzione è formulata. Per le medesime ragioni sono inammissibili il capo 2) (irrilevante risulterebbe il “motivo” in rapporto all'evidenza documentale di quanto dedotto nel capo ed il medesimo neppure è oggetto di preventiva allegazione) ed il capo 3). E' altresì inammissibile il capo 4) atteso che pur prescindendo dalla illegalità della formulazione della capitolazione (per le già illustrate ragioni) lo stesso



atterrebbe a circostanze da provarsi per documenti, tanto in rapporto alla prima parte del capo, quanto alla seconda”.

La lettura della memoria istruttoria e dell’ordinanza che non ha ammesso la prova consente di ritenere infondata da un lato l’affermazione del Palmas secondo cui apoditticamente e senza motivazione l’Arbitro non avrebbe ammesso le prove, dall’altro lato la domanda di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 comma 1° n.12 (*“se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”*), essendo la valutazione negativa da esso formulata riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale pienamente condivisibile alla luce dell’interpretazione dell’art. 244 c.p.c. da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 1874/2019: *“L’art. 244 c.p.c., nell’esigere l’indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l’onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.”*).

Deve altresì dichiararsi inammissibile il motivo di nullità del lodo ex art. 829 n.9 c.p.c. (*“se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”*), ritenendo il Collegio meritevole di adesione la sentenza n. 23597/2006 della Corte di Cassazione nella cui motivazione si legge: *“Non v’è dubbio che la garanzia del contraddittorio - la cui violazione comporta la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, numero 9), cod. proc. civ. - non riguarda soltanto il momento iniziale del procedimento che si svolge dinanzi agli arbitri. Quella garanzia, infatti, attribuisce alle parti la possibilità di dialogo, che si traduce nel diritto di interloquire sull’oggetto del giudizio attraverso il meccanismo delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e, quindi, sulle prove, mediante la proposizione delle prove proprie e la confutazione di quelle avversarie. Specificamente per quanto attiene alle prove, l’effettiva attuazione del principio del contraddittorio esige che sia reso possibile per ciascuna parte il concreto esercizio del diritto alla prova, inteso come diritto di dimostrare nel procedimento arbitrale la realtà dei fatti a sé favorevoli con idonei*






mezzi rappresentativi di essi e, quanto al momento dell'assunzione delle prove, che l'accertamento dei fatti emerga dal contraddittorio tra le parti e che il convincimento degli arbitri si formi sulla base dei risultati dell'attività probatoria svolta da ciascuna di esse (cfr. Cass., Sez. II, 21 settembre 2001, n. 11936; Cass., Sez. I, 2 febbraio 2001, n. 1496)."

Orbene, così come nel caso scrutinato dal Supremo Collegio, il Palmas, malgrado deduca la lesione del principio del contraddittorio, che sarebbe derivata dalla mancata ammissione delle prove testimoniali tese a dimostrare che la condotta di erosione del capitale e del patrimonio sociale, a danno delle pretese creditorie, erano state poste in essere dall'allora amministratrice Giulia Angius e dal di lei padre Franco Angius, vero ed unico amministratore di fatto della società nel biennio 2012-2013 e non era in alcun modo imputabile a condotte ad esso riferibili, ha in realtà inteso censurare il giudizio compiuto dall'arbitro circa l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale nei suoi elementi costitutivi.

Ma come chiarito dalla Corte di Cassazione nella stessa sentenza *"Ora, una siffatta doglianza non può trovare ingresso, in quanto la motivata valutazione degli arbitri, immune - come nella specie - da vizi logici e giuridici, in ordine alla inidoneità probatoria di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente o alla superfluità degli stessi, sfugge al controllo del giudice dell'impugnazione per nullità del lodo, trattandosi di un giudizio negozialmente rimesso alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass., Sez. I, 20 marzo 2003, n. 4078; Cass., Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4397). Né siffatta censura può trovare ingresso sotto il profilo del vizio di motivazione del lodo arbitrale - e, corrispondentemente, della sentenza della Corte territoriale resa in sede di impugnazione -, giacché il difetto di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso, come vizio riconducibile all'art. 829, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 cod. proc. civ., nella sola ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata*





(Cass., Sez. I, 5 giugno 2001, n. 7600; Cass., Sez. I, 20 marzo 2003, n. 4078, cit.).”

La censura ora scrutinata, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Deve infine dichiararsi inammissibile il motivo di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 comma 1° n.11 c.p.c. (“*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*”), prima della riforma motivo di nullità contemplato dall’art. 829 comma 1° n. 4 c.p.c., non avendo l’impugnante individuato le disposizioni contraddittorie.

Premesso che “*Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.*” (Cass., n. 27321/2020), deve al riguardo richiamarsi l’ordinanza della Suprema Corte n. 2747/2021: “*In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.*”

Di tale contraddittorietà, si ripete, nulla si legge nell’atto di impugnazione.

Con il secondo motivo il Palmas ha proposto impugnazione per “**Nullità del lodo ex art. 829, comma 1°, n° 5), in relazione al disposto dell’art. 823, comma 2°, n° 5) CPC ed ex art. 829, comma 1°, n° 12) CPC.**”





Con la prima articolazione del motivo il lodo è impugnato con riferimento alla dichiarazione di responsabilità del Palmas in solido con la Angius.

Egli sostiene, in primo luogo, la ricorrenza dell'ipotesi di nullità del lodo ex art. 829 comma 1° n. 12 c.p.c. stante l'assoluta inconferenza delle argomentazioni a sostegno dell'affermazione della sussistenza di un nesso di causalità tra lo squilibrio economico-patrimoniale evidenziato dalla società a seguito della gestione Angius (2014) ed il riconoscimento del debito in suo favore, dipendente dai versamenti pacificamente eseguiti in favore della società e documentati, avvenuto con delibera del 27 dicembre 2011, inconferenza determinata dalla mancata valutazione degli elementi ricostruttivi da lui offerti nella comparsa conclusionale (tabelle a pagg. 14-20) e dalla mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine alla stessa ricostruzione.

In secondo luogo egli lamenta che l'Arbitro abbia pronunciato la sua condanna in solido con l'Angius a titolo di risarcimento del danno sulla base di una presunzione di danno poggiata unicamente sull'allegazione della mera appostazione contabile che di per sé, se non eseguita, non aveva alcuna idoneità a causare uno squilibrio patrimoniale. L'Arbitro non aveva valutato i documenti dai quali si evinceva che egli era assolutamente estraneo all'amministrazione della società e che la Angius, socia quasi totalitaria (99% delle quote) avrebbe ben potuto modificare o porre nel nulla, revocandola o modificandola, la delibera del 27 dicembre 2011.

Con riguardo alla dichiarata responsabilità di esso impugnante in solido con il Pisano egli ha lamentato che il lodo impugnato utilizzi argomentazioni presuntive e del tutto scollate dalle emergenze probatorie acquisite agli atti.

In ordine all'insussistenza dell'asserita nullità del lodo ex art. 829 comma 1° n.5 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 823 comma 2° n. 5 il motivo è infondato.

L'Arbitro ha infatti motivato compiutamente (vedasi pagg. 12-15 del lodo) le ragioni per le quali esso ha ritenuto, alla luce degli elementi istruttori in atti, sussistente la responsabilità del Palmas in solido con la





Angius e con il Pisano e pertanto non si ravvisano gli estremi della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1° n.5 c.p.c.


Si richiamano la motivazione di Cass., n. 23597/2006 sopra riportata nonché Cass., n. 28218/2013: *“In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.”*

Con riguardo alla denunciata ipotesi di nullità del lodo ex art. 829 comma 1° n.12 c.p.c. (*“se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”*), il motivo si risolve, con riguardo alla dichiarata responsabilità in solido sia con l'Angius sia con il Pisano, in realtà in una inammissibile censura della valutazione da parte dell'Arbitro dei fatti e delle emergenze istruttorie acquisite nel procedimento arbitrale.

A sostegno della conclusione di inammissibilità del motivo si richiamano:

- Cass., n. 16553/2020: *“La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.”*; conforme Cass., n. 13968/2011;
- Cass., S.U. n. 24785/2008: *“In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'“iter” del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.”*





Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene l'impugnazione del lodo proposta dal Palmas inammissibile non ricorrendo alcuno dei motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. da lui dedotti.

Sull'appello incidentale di Sergio Pisano


Con il primo motivo di appello incidentale Sergio Pisano ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell'articolo 829 comma 1° n.9 e n.11 c.p.c.

Deve in via preliminare essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta dal Pisano sollevata dal Palmas in quanto sarebbe, a suo avviso, inapplicabile all'impugnazione del lodo per nullità ex art. 828 c.p.c. la regola di cui all'art. 343 c.p.c.

Con riguardo a detta eccezione il Fallimento nella comparsa conclusionale di replica si è rimesso alla decisione della Corte, seppure con la precisazione che l'eccezione appariva fondata.

L'eccezione è infondata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3229/2012 nella cui motivazione si legge: *“4. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 preleggi e art. 343 c.p.c., la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale, per tardività, in applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che l'applicazione analogica al giudizio d'impugnazione del lodo di norme dettate per il giudizio di appello non si concilia con la diversità di natura e struttura dei due rimedi (mezzi d'impugnazione a critica limitata, il primo, e a critica illimitata, il secondo), ne' con il carattere eccezionale di una previsione di decadenza. 4.1. - Il motivo è infondato. Più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare che il principio per cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza, è applicabile anche nel giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, dato che detta impugnazione, se pure non costituisce un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, in quanto è limitata all'accertamento dei vizi*





previsti dall'art. 829 c.p.c. dedotti col mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie (v. Cass. 7214/1990, 9382/1993, 6291/2000, 10663/2006). Va solo puntualizzato, per rispondere all'obiezione del ricorrente incidentale, che non si tratta di applicazione analogica, bensì di applicazione diretta delle norme del procedimento davanti alla corte d'appello, in base al principio, ricavabile dagli artt. 400 e 406 c.p.c., per cui davanti al giudice adito con un mezzo d'impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo di cui si tratta (per tale principio v. anche Cass. 1731/2001, 6517/2003, 18917/2004, 18918/2004)."

L'impugnazione incidentale è stata ritualmente proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata e deve pertanto ritenersi ammissibile (Cass., nn. 29593/2018; 26164/2020).

Passando a trattare il merito dell'impugnazione, si osserva quanto segue.

Il Pisano ha sostenuto che nella comparsa di costituzione aveva dedotto prova testimoniale che non era stata ammessa dall'Arbitro con ordinanza del 1° agosto 2018 sulla base di lacunose e contraddittorie motivazioni.

La negazione del diritto alla prova gli aveva impedito di fatto qualsiasi possibilità di difesa ed egli si era trovato pertanto nell'impossibilità assoluta di contraddire nel giudizio arbitrale con la conseguente violazione del principio del contraddittorio e la nullità del lodo ex art. 829 comma 1° n.9 c.p.c.

L'esposta contraddittorietà della motivazione che aveva portato alla non ammissione di tutte le prove testimoniali da lui dedotte (incluso il medico curante dello stesso) comportava anche la nullità del lodo ex art. 829 comma 1° n. 11 c.p.c.

Per chiarezza di esposizione si trascrivono testualmente i capi di prova dedotti dal Pisano nella memoria di costituzione del 12 giugno 2018:

“Si deduce prova testimoniale sui seguenti capi:





a) *Vero che durante gli anni 2012/2015 il Sig. Pisano Sergio era in stato di grave depressione che gli impediva di compiere consapevolmente anche le più elementari scelte?*

a) *Vero che durante gli anni 2012/2015 il Sig. Pisano Sergio ha avuto problemi di alcoldipendenza che gli impedivano di compiere consapevolmente anche le più elementari scelte?*

*Si indicano come testimoni i Sig.ri **Angius Mirko**, residente in Quartucciu [...]*

Si deduce prova testimoniale sui seguenti capi:

b) *Conosce personalmente il Sig. Pisano Sergio?*

c) *Ha mai avuto notizia della presenza del Sig. Pisano Sergio nei locali e/o uffici della società Ras. Mas. Srl?*


*Si indicano come testimoni i Sig.ri **Bianco Antonio**, residente in Cagliari [...]*

Con l'ordinanza del 01° agosto 2018 l'Arbitro così dispone:

“In ordine alle istanze istruttorie formulate dalla difesa di Pisano Sergio nella memoria datata 12.06.2018 non ammette la prova per testimoni dedotta, quanto al capo a) (primo) perché generico in rapporto all'individuazione del periodo, irrilevante non essendovi neppure l'indicazione circa la coincidenza dei momenti in cui vi sarebbe stata totale assenza della capacità di discernimento e quelli in cui sarebbero stati posti in essere gli atti su cui l'attore fonda la pretesa responsabilità del convenuto, nonché valutativo circa gli impedimenti che sarebbero derivati al Pisano dal dedotto stato di inconsapevolezza ed oltremodo generico quanto all'individuazione delle attività che il medesimo avrebbe precluso di attuare consapevolmente. Per le medesime ragioni è inammissibile anche il capo a) (secondo). Inammissibili sono parimenti, perché generici ed irrilevanti, i capi b) e c”).

Stante la piena condivisibilità dell'ordinanza istruttoria dell'Arbitro che risulta esente da vizi logici e giuridici, il Collegio non può che richiamare quanto sopra esposto con riguardo agli analoghi motivi di nullità fatti valere dall'impugnante Palmas, esponendosi i motivi di nullità formulati dal Pisano alle stesse considerazioni critiche sopra sviluppate.





Con riguardo alle censure sollevate avverso il rigetto della domanda avente ad oggetto la rescissione del contratto ex art 1448 c.c. non avendo l'Arbitro ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale disposizione, il motivo si risolve in realtà in una inammissibile censura della valutazione da parte dell'Arbitro dei fatti e delle emergenze istruttorie acquisite nel procedimento arbitrale, dovendosi, anche in relazione alla doglianza de qua, richiamare la giurisprudenza di legittimità sopra riportata.

In ogni caso deve rilevarsi che il Pisano ha censurato solo due dei profili scrutinati dall'Arbitro a fondamento del rigetto della domanda di rescissione limitandosi ad affermare la non condivisibilità dell'argomentazione secondo cui la rescissione potrebbe al più assumere rilevanza nei rapporti interni con il Palmas in relazione ai quali il Fallimento e la massa dei creditori ammessi al passivo (rappresentati dal curatore) sono manifestamente soggetti terzi nonché sulla affermazione della contraddittorietà tra la tesi dell'incapacità di intendere di volere del Pisano e l'affermazione di una sua posizione di inferiorità e soggezione data dalla sussistenza di uno stato di bisogno.

Il mancato superamento della fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo, esclude che possa assumere una qualche rilevanza la perizia prodotta dal Pisano nel presente giudizio, assorbita conseguentemente ogni questione sull'ammissibilità di detta produzione.

Sul impugnazione di Giulia Angius.

Giulia Angius si è costituita con deposito di comparsa di costituzione in data 24 ottobre 2019 ovvero il giorno precedente la prima udienza del giudizio.

Seppure ha ommesso di indicarlo nella intitolazione della comparsa di costituzione, anch'essa ha proposto impugnazione incidentale avendo concluso per la declaratoria della nullità del lodo arbitrale ex art. 829 comma 1° n.5 in relazione al disposto dell'art. 823 comma 2° n.5 c.p.c ed ex art. 829 comma 1° n. 12 c.p.c.

In particolare essa ha censurato il lodo non potendosi affermare, neppure in via indiziaria, un rilevante nesso di causalità tra gli inadempimenti a lei imputati ed il danno risarcibile almeno nella quantificazione in esso determinata.





L'impugnazione è inammissibile essendo stata, come sopra detto, la comparsa di costituzione depositata il giorno precedente la prima udienza del procedimento.

Si richiama Cass., n. 6386/2020 *“Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.”*

Sulle spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Esse sono poste in solido a carico di Oscar Palmas, Sergio Pisano e Giulia Angius e sono liquidate secondo i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale dello scaglione individuato in relazione al valore della causa.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiara inammissibili le impugnazioni del lodo arbitrale pronunciato il 13 marzo 2019 proposte da Oscar Palmas, Sergio Pisano e Giulia Angius;
- 2) condanna in solido Oscar Palmas, Sergio Pisano e Giulia Angius alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento Ras.Mas. s.r.l. che liquida in euro 13.560,00 oltre spese generali, Iva e cpa, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario dello Stato;

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari il 9 giugno 2021.

La Presidente

Giovanna Osana





Il Consigliere estensore
Donatella Aru

Arbitrato in Italia

